



2024/2606

4.10.2024

DECISIONE (UE) 2024/2606 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2024

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda le modifiche dell'allegato 3 di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso e approvato dall'Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ⁽¹⁾, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e gli allegati da 2 a 9 di tale accordo prevedono disposizioni sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa.
- (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 68 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda «Commercio, trasporti, pesca e altri accordi», rubrica prima, titolo I «Scambi di merci», capo 2 «Regole di origine», e i relativi allegati, come l'allegato 3, che stabilisce le regole di origine specifiche per prodotto, ossia le rispettive lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, e che attualmente si basa sulla versione 2017 del sistema armonizzato («SA»).
- (4) Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per allineare la formulazione di taluni capitoli, voci o sottovoci e per adeguare le regole di origine specifiche per prodotto alla versione SA 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato nella sua interezza, tenendo conto del numero di modifiche da apportare allo stesso.
- (5) La decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato ⁽²⁾ stabilisce che l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non dovrebbe essere modificato per i prodotti elencati nell'allegato 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tranne quando la modifica è dovuta per aggiornamenti del SA. Non sono previste modifiche per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il progetto di decisione del consiglio di partenariato acclusa alla presente decisione è pertanto in ogni caso conforme alla decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato.
- (6) L'adozione della decisione da parte del consiglio di partenariato è prevista per il terzo trimestre del 2024.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione del consiglio di partenariato avrà effetti giuridici nell'Unione,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

⁽²⁾ Decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2023, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici (GU L, 2023/2891, 28.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra è stabilita sul progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del consiglio di partenariato di cui all'articolo 1 sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

FELDMAN Z.

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA**del ...****che modifica l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (regole di origine specifiche per prodotto)**

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 68,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 7 e 68 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda «Commercio, trasporti, pesca e altri accordi», rubrica prima, titolo I «Scambi di merci», capo 2 «Regole di origine», e i relativi allegati, come l'allegato 3, che stabilisce le regole di origine specifiche per prodotto che indicano le lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario.
- (2) L'attuale allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contiene una descrizione dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato («SA») e delle regole di origine specifiche per prodotto che rispecchiano il SA2017.
- (3) Alcune modifiche sono state introdotte il 1° gennaio 2022 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione hanno pertanto convenuto di aggiornare l'allegato 3 per tenere conto del SA 2022.
- (4) L'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è modificato per tenere conto delle modifiche nella formulazione dei capitoli, delle voci o delle sottovoci SA 2022.
- (5) Per i capitoli del SA che ora comprendono prodotti di altri capitoli o voci a seguito delle modifiche apportate al SA, le regole di origine specifiche per prodotto erano in linea di principio soggette a modifiche per mantenere invariate le regole relative ai prodotti trasferiti in tali voci SA. In realtà ciò era necessario solo in alcuni casi (in particolare per quanto riguarda le voci 24.03, 24.04, 38.27, 84.79 e 85.24).
- (6) Nella decisione n. 1/2023 il consiglio di partenariato ha stabilito che l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non deve essere modificato per i prodotti elencati nell'allegato 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tranne quando la modifica è dovuta per aggiornamenti del SA. La presente decisione è pertanto conforme alla decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato.
- (7) Per una migliore leggibilità le voci delle sezioni e dei capitoli dovrebbero figurare in grassetto.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali modifiche non comportano una modifica sostanziale delle norme di origine negoziate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione contenente le regole di origine specifiche per prodotto è sostituito dall'allegato 3 di cui all'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

«ALLEGATO 1

«ALLEGATO 3

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.09	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE II	PRODOTTI VEGETALI
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
07.01-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui: — tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali
13.01-13.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 14	Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
15.11-15.15	CTSH
15.16-15.17	CTH
15.18-15.19	CTSH
15.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
1601.00-1604.18	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti ⁽¹⁾ .
1604.19	CC
1604.20	
– Preparazioni di surimi:	CC
– Altri:	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti ⁽²⁾ .
1604.31-1605.69	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti.

⁽¹⁾ Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (*Sarda spp.*), interi o in pezzi (tranne macinati) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.14 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.

⁽²⁾ Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato o altre specie del genere *Euthynnus* (tranne interi o in pezzi) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.20 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto
17.03	CTH
17.04	
– Preparazione detta “cioccolato bianco”:	CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e b) i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– Altri:	CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
1806.10	CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti, e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
1806.20-1806.90	CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e b) i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01-19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
20.04-20.09	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01-21.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti, e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2103.10 2103.20 2103.90	CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie.
2103.30	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
21.04-21.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti, e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
22.01-22.06	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti; — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti, e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
22.07	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
22.08-22.09	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
2302.10-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2303.20-2308.00	CTH
23.09	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti, — il peso totale dei materiali non originari delle voci da 10.01 a 10.04, 10.07 e 10.08, del capitolo 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 24	Tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, contenenti o non contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
24.01	Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti.
2402.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2402.20	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.
2402.90	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
2403.11-2404.11	CTH, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.
2404.12-2404.99	CTH
SEZIONE V	<p>PRODOTTI MINERALI</p> <p>Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.</p>
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	<p>CTH;</p> <p>o</p> <p>MaxNOM 70 % (EXW).</p>
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
27.10	<p>CTH, eccetto da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00;</p> <p>o</p> <p>distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.</p>
27.11-27.15	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE VI	<p>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE</p> <p>Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.43-2905.44	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 17.02 e della sottovoce 3824.60.
2905.45	CTSH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.49-2942	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
31.05	
<ul style="list-style-type: none"> – Nitrato di sodio – Calcio cianammide – Solfato di potassio – Solfato di potassio e di magnesio 	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
– Altri	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; tinture, pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01-32.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
33.01	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3302.10	CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
33.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
33.04 -33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01-35.04	CTH, eccetto da materiali non originari del capitolo 4
35.05	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08.
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3809.10	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05
3809.91-3822.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.23	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44
3824.81-3825.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
38.27	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2.
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.16-39.19	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
39.21-39.22	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3923.10-3923.50	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3923.90-3925.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.26	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01-40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati.
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE VIII	PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, eccetto a partire da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.
4114.10	CTH
4114.20	CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 41.07 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.
41.15	CTH
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
4301.10-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4302.30	CTSH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti, dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni dei termini utilizzati per le tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 2.
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH
50.03	
– Cardata o pettinata	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
– Altri:	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
50.06	
– Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
– Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08-52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
53.09-53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
55.12-55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Filatura o incollaggio di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura o all'incollaggio; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.02	
– Feltri all'ago:	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; — le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o — i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;</p> <p>o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.</p>
– Altri:	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto;</p> <p>o</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.</p>
5603.11-5603.14	<p>Produzione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; <p>in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.</p>
5603.91-5603.94	<p>Produzione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; <p>in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.</p>
5604.10	<p>Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.</p>
5604.90	<p>Filatura di fibre naturali;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;</p> <p>o</p> <p>torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.</p>
56.05	<p>Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche;</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura;</p> <p>o</p> <p>torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.</p>

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o floccaggio insieme alla tintura.
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.
57.01-57.05	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting”; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting”; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; “tufting” insieme alla tintura o alla stampa “tufting” o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l’agugliatura meccanica.
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting”; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting”; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; “tufting” insieme alla tintura o alla stampa floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.05	CTH
58.06-58.09	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting”; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting”; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; “tufting” insieme alla tintura o alla stampa floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).</p>
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.
58.11	<p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting”; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting”; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; “tufting” insieme alla tintura o alla stampa floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).</p>
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.</p>
59.02	
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
59.03	Lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto; o tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile utilizzare tessuto di iuta non originario come supporto.
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
– Altri:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.06	
– Stoffe a maglia:	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
– Altri tessuti di filati di filamenti sintetiche contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri:	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.08	
– Reticelle ad incandescenza, impregnate:	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia.
– Altri:	CTH
59.09-59.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al flocaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri:	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.02	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.04	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.06	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.09	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.10	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.11	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.12	
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.13-62.14	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.17	
– Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– Di feltro o di tessuto non tessuto:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri:	
-- Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
-- Altri:	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
– Di tessuto non tessuto:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	MaxNOM 40 % (EXW).
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
63.09-63.10	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XII	CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti
64.01-64.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06
64.06	CTH
Capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.13	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 70.10.
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIV	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01-71.05	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.06	
– Greggi:	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
– Semilavorati o in polvere:	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.07	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.08	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Greggi:	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
– Semilavorati o in polvere:	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.09	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.10	
– Greggi:	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
– Semilavorati o in polvere:	Produzione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.11	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 72.06.
72.08-72.17	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.
72.18	CTH
72.19-72.23	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23.
72.24	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
72.25-72.29	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29.
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17.
73.03	CTH
73.04-73.06	CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.
73.07	
– Accessori per tubi di acciaio inossidabile:	CTH, eccetto da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
– Altri:	CTH
73.08	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20.
7309.00-7315.19	CTH
7315.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
7315.81-7326.90	CTH
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
74.09-74.19	CTH
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio.
76.02	CTH
76.03-76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW) ⁽³⁾ .
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
7801.91-7806.00	CTH
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

⁽³⁾ Alcuni prodotti di alluminio possono essere considerati originari nell'ambito di norme di origine alternative specifiche per prodotto con contingenti annuali di cui all'allegato 4.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8205.90	CTH, tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.06	CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVI	MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI TALI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW).
84.09-84.12	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8413.11-8415.10	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8415.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8415.81-8415.90	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.16-84.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.21	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.22-84.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.25-84.30	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.44-84.47	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.56-84.65	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.70-84.72	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.73-84.78	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.10	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.20	
– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione di grassi e oli di origine microbica	CTH o MaxNOM 50 % (EXW).
– Altri	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.30-8479.40	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8479.60-8479.83	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.89	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8479.90	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.80	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.81	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.82-84.87	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di tali apparecchi
85.01-85.02	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.03-85.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.07	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati “gruppi batterie”, del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04	CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 30 % (EXW) ⁽⁴⁾ .
– Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04	CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 35 % (EXW) ⁽⁵⁾ .
– Altri	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.08-85.18	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.19-85.21	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.22-85.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.25-85.27	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.28-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

⁽⁴⁾ Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

⁽⁵⁾ Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.35-85.37	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW).
8538.10-8541.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8542.31-8542.39	CTH; i materiali non originari sono sottoposti a diffusione; o MaxNOM 50 % (EXW).
8542.90-8543.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.44-85.49	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVII	VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, eccetto da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori
87.01	MaxNOM 45 % (EXW).
87.02-87.04	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
<p>– veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna (“veicoli elettrici ibridi ricaricabili”);</p> <p>– veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione</p>	MaxNOM 45 % (EXW) e i gruppi batterie della voce 85.07 del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere originari ⁽⁶⁾ .
– altri	MaxNOM 45 % (EXW) ⁽⁷⁾ .
87.05-87.07	MaxNOM 45 % (EXW).
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
87.12	MaxNOM 45 % (EXW).
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01-88.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 89	Navigazione marittima e fluviale
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW).
SEZIONE XVIII	STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

⁽⁶⁾ Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

⁽⁷⁾ Per i veicoli ibridi azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori
9001.10-90.01.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.50	CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 91	Orologeria
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIX	ARMI E MUNIZIONI; LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XX	MERCÌ E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
94.01-94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 96	Lavori
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
96.06-96.08.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
96.08.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
96.08.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

».